

## COMPENSAZIONI ORIZZONTALI

### ADEMPIMENTO

#### Compensazioni orizzontali: scattate le nuove regole

Con il “Decreto fiscale” cambiano le regole che disciplinano l’utilizzo dello strumento della compensazione per i crediti d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. In particolare, il decreto ha previsto:

- l’obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione da cui scaturisce il credito che si intende compensare;
- un ampliamento delle imposte per le quali è possibile usufruire della compensazione;
- l’estensione dell’obbligo di presentazione del Mod. F24 mediante servizi telematici, in caso di compensazioni superiori a 5 mila euro, anche per i non titolari di partita IVA.

### DA SAPERE

#### Compensazioni in F24 solo dopo le dichiarazioni

In merito alla decorrenza delle nuove regole, diversamente dai crediti IVA, queste non si applicheranno ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per IRPEF/IRES e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Regime premiale ISA e dichiarazione tardiva

**Lavoro** - Riduzione del cuneo fiscale: “super bonus”

Scadenze dal 13 al 27 febbraio 2020

## ADEMPIMENTI

### COMPENSAZIONI ORIZZONTALI: SCATTATE LE NUOVE REGOLE

di Antonella Benedetto

Con l'ultimo "Decreto fiscale" cambiano le regole che disciplinano l'utilizzo dello strumento della compensazione per i crediti d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

In particolare, il decreto ha previsto:

- l'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione da cui scaturisce il credito che si intende compensare;
- un ampliamento delle imposte per le quali è possibile usufruire della compensazione;
- l'estensione dell'obbligo di presentazione del Mod. F24 mediante servizi telematici, in caso di compensazioni superiori a 5 mila euro, anche per i non titolari di partita IVA.

Il Decreto n. 124/2019 (c.d. "Decreto fiscale"), recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha introdotto importanti novità riguardanti le modalità di **compensazione** dei crediti d'imposta.

#### Novità dal 1° gennaio 2020:

- obbligo di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito che si intende compensare
- compensazione possibile anche per i crediti derivanti da imposte sui redditi ed addizionali, imposte sostitutive ed IRAP
- obbligo di presentazione del Mod. F24 in via telematica nei casi di compensazioni (anche parziali) superiori a 5 mila euro, sia per i titolari di partita IVA che per i soggetti non titolari di partita IVA

Esso ha previsto l'obbligo di preventiva **presentazione della dichiarazione** per la compensazione "orizzontale" nel Mod. F24 di crediti per **importi superiori a 5 mila euro annui**, relativi alle **imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, nonché all'IRAP.**

In tal modo, a partire **dal 1° gennaio 2020** il decreto ha disposto l'allineamento della disciplina della compensazione dei crediti derivanti dalle imposte sui redditi con le regole IVA, per le quali tale obbligo già sussisteva.

Con la risoluzione dello scorso 31 dicembre (risoluzione n. 110/E), l'Agenzia delle Entrate, recependo tale novità normativa, ha fornito importanti chiarimenti circa le modalità di presentazione dei Mod. F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione. Il documento di prassi, in particolare, ha chiarito che i soggetti che vantano crediti d'imposta e che intendono utilizzare tali crediti in compensazione, **devono aver preventivamente**

**presentato la dichiarazione** da cui emerge tale credito; in assenza di dichiarazione, pur sussistendo il credito lo stesso non può essere compensato per il pagamento di altre imposte.

Sono soggetti all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla citata risoluzione:

#### **Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione**

- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA.

- in parallelo, è stato previsto un ampliamento del novero delle compensazioni di crediti di imposta che devono essere effettuate mediante **presentazione del Mod. F24 telematico**. In particolare, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del Mod. F24 anche nei seguenti casi:

#### **Presentazione del Mod. F24 telematico- ulteriori casi**

- utilizzo in compensazione dei **crediti maturati in qualità di sostituti di imposta**;
- compensazioni effettuate dai **sogetti non titolari di partita Iva**.

## Soggetti obbligati

---

Ai fini della compensazione, sono obbligati alla presentazione del Mod. F24 mediante i servizi telematici, nonché alla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito d'imposta che si intende compensare **tutti i** contribuenti che intendono compensare un credito derivante da imposte sui redditi, IVA, IRAP di **importo superiore a 5.000 euro**.

Pertanto, tale obbligo si estende anche ai soggetti privati **non titolari di partita IVA**. Difatti, prima di tale disposizione, per i contribuenti privati non titolari di partita IVA sussisteva l'obbligo di presentazione telematica del Mod. F24 solo nei casi di "compensazione totale" (dunque con F24 pari a "zero"), mentre alcun obbligo era previsto nei casi di "compensazione parziale"

## Ambito oggettivo

---

Come detto, l'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito, sussiste ogniqualevolta si voglia procedere alla compensazione di crediti riguardanti:

- le imposte sostitutive;
- le imposte sui redditi e addizionali;
- l'IRAP;
- l'IVA (per quest'ultimo l'obbligo è solo confermato in quanto già esistente).

Tale obbligo sussiste solo nei casi in cui il credito utilizzato in compensazione relativo ad un certo periodo d'imposta, anche tenendo conto dei Mod. F24 già acquisiti, risulti complessivamente di **importo superiore a 5 mila euro annui**.

Non sussistono, invece, limitazioni per la compensazione di **crediti inferiori a 5.000 euro**.

## Compensazioni crediti superiori a 5 mila euro

---

Come si è detto, per poter operare la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, alle addizionali, alle imposte sostitutive nonché all'imposta sulle attività produttive, a partire **dal 1° gennaio 2020** è necessario:

- **presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi** da cui scaturisce il credito;
- **attendere che siano decorsi 10 giorni** dalla corretta presentazione della stessa.

Tale obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d'imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei Mod. F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a **5 mila euro annui**.

### **ESEMPIO: Crediti superiori a 5 mila euro**

Il credito relativo all'anno 2019 è pari a **20.000 euro**.

Nel corso del 2020 se ne utilizzano in compensazione **4.000 euro**, senza particolari adempimenti. Successivamente, si vogliono utilizzare **ulteriori 3.000 euro** del credito esistente.

Poiché in questa fase **si supera la soglia dei 5.000 euro**, occorre osservare tutte le regole richieste, ossia preventiva presentazione del modello dichiarativo da cui scaturisce il credito ed utilizzo dei canali telematici per il pagamento.

L'obbligo di presentazione preventiva del modello dichiarativo consente al Fisco di effettuare un primo riscontro circa l'effettiva esistenza del credito che si intende compensare: in fase di elaborazione dei Mod. F24 ricevuti, le Entrate saranno in grado di scartare le deleghe di pagamento contenenti compensazioni di crediti che non risultano dalle dichiarazioni presentate.

## Compensazione crediti inferiori a 5 mila euro

---

La disciplina delle compensazioni orizzontali resta immutata per i crediti IRPEF, IRES e IRAP di importo inferiore a 5 mila euro. Per essi, difatti, analogamente a quanto previsto per i crediti IVA, potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione liberamente e non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi per poter operare la compensazione.

### **ATTENZIONE**

Ai fini della verifica del superamento del limite di **5.000 euro annui**, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel Mod. F24. Difatti, l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel Mod. F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo **scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta** pagato nello stesso Mod. F24.

#### **ESEMPIO: Scomputo diretto del credito dal debito d'imposta**

Dalla dichiarazione annuale dei redditi emerge un saldo IRES a credito (codice tributo 2003) pari a **euro 6.000**. Il medesimo credito viene utilizzato per il pagamento della prima rata di acconto IRES (codice tributo 2001).

In tal caso, l'utilizzo del credito IRES in compensazione con il pagamento dell'acconto IRES rientra nella possibilità di utilizzare le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi per computare in diminuzione l'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo. Pertanto, in tal caso, **non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi** da cui emerge il credito IRES per poter ricorrere alla compensazione.

## Quando è possibile la compensazione

---

Per la compensazione di **crediti superiori a 5.000 euro**, la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello della corretta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito.

## Procedure

---

Per poter operare la compensazione, come si è detto, occorre procedere alla **preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi** o dell'istanza da cui emerge il credito che si intende compensare.

Una volta presentata correttamente la dichiarazione, la compensazione è possibile **a partire dal 10° giorno successivo** (prima del decorso dei 10 giorni non è possibile operare alcuna compensazione).

#### **ATTENZIONE**

Occorre evidenziare che, facendo riferimento alle attuali scadenze fissate per la presentazione dei dichiarativi (30 novembre), le prime compensazioni per il 2020 non potranno essere effettuate prima del **10 dicembre 2020**. È prevista, in ogni caso, la possibilità di anticipare la presentazione degli stessi dichiarativi e, dunque, di anticipare anche la possibilità di avvalersi dello strumento della compensazione.

## Presentazione F24 telematico

---

Una volta presentata la dichiarazione e atteso il decorso dei 10 giorni, è possibile procedere con la compensazione del credito.

La compensazione può essere effettuata per tutti i contribuenti (titolari di partita iva e non) esclusivamente attraverso l'utilizzo dei servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate:

- **direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta**, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online";
- **avvalendosi di un intermediario abilitato** (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

L'obbligo di presentazione del Mod. F24 esclusivamente mediante i servizi telematici sussiste anche in presenza di una delega di pagamento "a saldo zero".

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel Mod. F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso Mod. F24.

## Presentazione da parte dei sostituti d'imposta

---

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate sussiste anche per la compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta. Anche per essi, difatti, è previsto l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la compensazione di crediti finalizzati, ad esempio:

Compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta:
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute;</li><li>➤ del "bonus 80 euro";</li><li>➤ - dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.</li></ul>

Difatti, il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve **necessariamente essere esposto in compensazione nel Mod. F24**, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute. Pertanto, tutti i contribuenti e sostituti d'imposta sono ora tenuti a presentare il Mod. F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla risoluzione n. 110/E, appartenenti alle seguenti categorie: imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, IRAP, IVA, agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e sostituti d'imposta.

## Sanzioni

---

### OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24

In caso di omessa presentazione del Mod. F24, è prevista una sanzione in misura fissa pari a **100 euro, che può essere ridotta a 50 euro** nel caso di ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi.

### COMPENSAZIONE DI CREDITO INESISTENTE

Nel caso in cui vengano compensati crediti inesistenti, è prevista l'applicazione di una sanzione che va **dal 100 al 200% del credito** stesso. È prevista, tuttavia, la possibilità di avvalersi dello strumento del ravvedimento operoso.

### COMPENSAZIONE DI CREDITO ECCELENTE

In caso di utilizzo di un credito in misura maggiore di quella effettivamente spettante, è prevista una sanzione del **30% del credito** utilizzato.

## Decorrenza

---

Tali disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**.

Restano esclusi da tale obbligo, pertanto, i crediti maturati negli anni precedenti che potranno essere utilizzati a prescindere fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019.

Discorso a parte occorre fare, invece, per i **crediti IVA**, per i quali l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza, invece, resta valido anche per il periodo d'imposta 2018 (considerato quanto indicato dall'art. 10 del D.L. n. 78/2009).

Infine, restano ferme le vigenti disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

## DA SAPERE

### Compensazioni in F24 solo dopo le dichiarazioni: serve un'attenta pianificazione fiscale

di Giovanni Petruzzellis

*Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha esteso l'obbligo di invio preventivo della dichiarazione dei redditi per l'utilizzo in compensazione tramite F24 di crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui. Dal 1° gennaio 2020 sono, quindi, in vigore, anche con riferimento a tali imposte, le limitazioni già previste in ambito IVA. I crediti oltre soglia potranno essere utilizzati in compensazione solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, rendendosi necessarie, nell'ambito di una corretta pianificazione fiscale, opportune valutazioni in merito alla possibilità di anticipare tale momento. La novità si applica relativamente ai crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.*

Il decreto fiscale 2020 (art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 124/2019) ha modificato le regole in materia di compensazione dei crediti per imposte dirette, IRAP e sostitutive, uniformandole a quelle già previste per i crediti IVA.

Dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto l'obbligo di invio preventivo della dichiarazione per le compensazioni riferibili ai crediti per imposte dirette e IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui.

La novità è finalizzata a rendere più efficace e tempestiva l'attività di controllo da parte degli uffici in quanto, già in fase di ricezione del modello F24, sarà possibile stabilire se la compensazione sia avvenuta in difetto degli obblighi riguardanti l'apposizione del visto di conformità oppure riscontare eventuali eccedenze rispetto a quanto indicato in dichiarazione.

La norma, intervenendo sull'art. 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997 stabilisce che la compensazione di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive e all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, possa essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

#### Cosa cambia nel 2020

---

Le nuove disposizioni si applicano ai crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

In sostanza, già dal 1° gennaio 2020, relativamente ai crediti maturati nel 2019, i contribuenti che hanno la certezza di chiudere il modello Redditi o IRAP 2020 con un credito, lo possono



utilizzare da subito in compensazione orizzontale con altri debiti o contributi solo per importi non superiori a 5.000 euro.

Le eventuali eccedenze si potranno compensare soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello Redditi/IRAP 2020.

## A livello operativo

---

Il termine di invio dei modelli dichiarativi è stato fissato, a regime, al 30 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento e quindi, per quanto concerne il periodo d'imposta 2019, al 30 novembre 2020.

L'introduzione delle nuove regole impone alcune valutazioni in merito alla possibilità di anticipare il momento di presentazione delle dichiarazioni nell'ambito di una pianificazione fiscale efficiente.

In linea di principio l'invio della dichiarazione dei redditi può avvenire già a partire dal mese di maggio, tuttavia tale soluzione non è sempre praticabile per effetto dei tempi necessari all'approvazione delle procedure di controllo e dei relativi software (si pensi a quelli necessari al calcolo degli indicatori ISA che l'anno scorso sono stati resi disponibili tra giugno e luglio). È dunque intuibile che - nonostante l'intenzione di anticipare il momento di invio della dichiarazione - sia concreto il rischio che le compensazioni restino bloccate (almeno) fino alla seconda metà dell'anno.

Con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulla nuova disciplina, chiarendo che l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito riguarda esclusivamente le compensazioni identificate dai codici tributo riportati nella tabella allegata alla risoluzione stessa e rientranti nelle categorie:

- imposte sostitutive,
- imposte sui redditi e addizionali,
- IRAP,
- IVA.

Ne consegue l'esclusione dall'obbligo per la compensazione di tutti i crediti che non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione (come, ad esempio, quelli che devono essere indicati nel quadro RU). Conclusioni analoghe sono riferibili alle compensazioni verticali per le quali continua a non sussistere l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione.

### **Nota bene**

In occasione del terzo Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenutosi a Milano il 13 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il nuovo obbligo non si applica ai crediti relativi alle ritenute alla fonte maturati in qualità di sostituti d'imposta.

## Decorrenza

---

Per quanto concerne la decorrenza delle nuove regole, la risoluzione n. 110/E/2019 ha chiarito che, diversamente dai crediti IVA, queste non si applicheranno ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per IRPEF/IRES e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP.

In particolare, i crediti del periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati" e quindi rientreranno nel nuovo regime.

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

---

### Ritenute fiscali negli appalti: certificazione

---

E' stato approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 241 del 1997 che consentono la non applicazione dei nuovi adempimenti in materia di verifiche sulle ritenute fiscali negli appalti.

L'Agenzia delle Entrate ha previsto che la certificazione, esente da imposta di bollo oltre che dai tributi speciali, sia messa a disposizione dell'impresa a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e abbia una validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

*Agenzia Entrate, provv. 6 febbraio 2020, n. 54730*

---

### IVA "app" ordini a domicilio cibi e bevande

---

Non costituisce "servizio elettronico" l'applicazione che consente di visualizzare l'offerta di ristoranti italiani affiliati ed effettuare ordini di cibo e bevande, poi consegnati direttamente al domicilio degli acquirenti, come consumatori residenti in Italia (Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE).

*Agenzia Entrate, principio di diritto 6 febbraio 2020, n. 3*

---

### Regime premiale ISA e dichiarazione tardiva

---

La dichiarazione tardiva presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari. Di conseguenza, il contribuente ha diritto ai benefici anche in base alla dichiarazione "tardiva" presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

Il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi.

*Agenzia Entrate, risposta a Interpello 6 febbraio 2020, n. 31*

---

### Atto di divisione ereditaria

---

Nel caso di atto di divisione ereditaria, laddove il valore dei diritti assegnati corrisponda al valore delle quote di diritto spettanti a ciascun dividendo, l'atto di divisione deve essere registrato in termine fisso, con l'applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1 per cento, prevista per gli atti aventi natura dichiarativa.

Dovranno essere, inoltre, corrisposte le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

*Agenzia Entrate, risposta a Interpello 6 febbraio 2020, n. 30*

---

### Diritti spese di istruttoria attracco alla banchina

---

I diritti per le spese di istruttoria richiesti per l'attracco alla banchina costituiscono delle entrate aventi natura tributaria e non corrispettiva e, come tale, a fronte anche dell'attività autoritativa-pubblicistica effettuata dall'Autorità di sistema portuale, gli

stessi risultano esclusi dall'ambito applicativo dell'IVA. Sono da assoggettare all'imposta tutte le prestazioni fornite dall'Autorità agli operatori e funzionali ai lavori di manutenzione.

*Agenzia Entrate, risposta a Interpello 6 febbraio 2020, n. 29*

---

### Alloggi di servizio occupati senza titolo

---

In tema di occupazione degli alloggi di servizio sine titolo, si applica l'imposta di registro con l'aliquota del 3 per cento, sulle somme corrisposte per l'occupazione. È diversa l'ipotesi di alloggio di servizio, che durante il periodo di concessione, venga assegnato con sentenza del giudice, al coniuge del concessionario, in sede di separazione, poiché in quest'ultimo caso non si ha un'ipotesi di "perdita del titolo".

*Agenzia Entrate, risposta a Interpello 6 febbraio 2020, n. 28*

---

### Indennità risarcitoria tassabile

---

Le indennità corrisposte a titolo risarcitorio devono essere ricondotte a tassazione sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; e quindi sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ossia al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, danno emergente.

*Agenzia Entrate, risposta a Interpello 6 febbraio 2020, n. 26*

---

### Contro-esodati e lavoratori impatriati: redditi

---

Quanti si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 e hanno esercitato l'opzione per il regime dei lavoratori impatriati, applicano - per il periodo di imposta 2016 - le disposizioni sui contro-esodati, assoggettando a tassazione i redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa percepiti in tale anno sulla minor base imponibile del 20%, se donne, e del 30%, se uomini, in luogo della tassazione sulla base imponibile del 70%, prevista per i lavoratori impatriati.

*Agenzia Entrate, risposta a Interpello 6 febbraio 2020, n. 26*

---

### Ecobonus condomini: cessione del credito

---

L'Ecobonus può essere ceduto, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali o, in linea generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai c.d. no tax area, degli istituti di credito.

*Agenzia Entrate, risposta a Interpello 5 febbraio 2020, n. 25*

---

### Trattamento fiscale stock option

---

Qualora il diritto di opzione per la partecipazione a piani di stock option non sia liberamente cedibile a terzi, il momento rilevante ai fini impositivi è costituito dal momento di esercizio di tale diritto, ossia alla data di exercising, indipendentemente

dalla data di emissione o di consegna dei titoli stessi. Il momento di exercising rappresenta la data in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione e quindi l'azione viene effettivamente acquisita alle condizioni fissate.

*Agenzia Entrate, risposta a Interpello 5 febbraio 2020, n. 23*

---

#### Contributi a favore di Istituto pubblico

---

Il contributo erogato a favore di un istituto che svolge delle funzioni nell'ambito di attività di pubblica autorità è escluso dal campo di applicazione dell'IVA. L'attività posta in essere dall'Istituto avrà carattere pubblico-autoritativo, laddove posta in essere quale "pubblica autorità", nell'esercizio di un potere-dovere istituzionale ed in assenza di qualunque ipotesi di potenziale distorsione di concorrenza. Ciò perché non sono considerate attività commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità.

*Agenzia Entrate, risposta a Interpello 5 febbraio 2020, n. 22*

---

#### Quietanze dal Comune ai dipendenti: no bollo

---

Sono considerati esenti dall'imposta di bollo gli atti liberatori per compensi ed altre competenze rilasciati da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità. Le quietanze per mandati emessi a favore di dipendenti e per i pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente, riferiti a competenze relative al rapporto di lavoro subordinato, possono essere rilasciate senza il pagamento dell'imposta di bollo.

*Agenzia Entrate, risposta a Interpello 5 febbraio 2020, n. 21*

---

#### Distributori di carburanti: vending machine

---

Nell'ambito dell'invio dei corrispettivi telematici, laddove si parli di operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, è possibile che se un soggetto, nella medesima unità locale, è dotato sia di vending machine, sia di registratore telematico (RT), può avvalersi di quest'ultimo per trasmettere telematicamente anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automatici.

*Agenzia Entrate, risposta a Interpello 5 febbraio 2020, n. 20*

---

#### Accessori ai tabacchi da fumo: codici tributo

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento - tramite mod. F24 Accise - dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette), introdotta dalla legge di Bilancio 2020:

- 5470 - Imposta di consumo prodotti accessori ai tabacchi da fumo - art. 62-quinquies D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
- 5471 - Imposta di consumo prodotti accessori ai tabacchi da fumo - indennità di mora - articolo 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
- 5472 - Imposta di consumo prodotti accessori ai tabacchi da fumo - interessi sul ritardato pagamento - art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

*Agenzia delle Entrate, ris. 4 febbraio 2020, n. 5/E*

---

### Controlli automatizzati: codici tributo

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito 15 nuovi codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni emesse per effetto dei controlli automatizzati. I codici tributo di nuova istituzione possono essere utilizzati nel caso in cui il contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità, intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.

*Agenzia delle Entrate, ris. 4 febbraio 2020, n. 4/E*

---

### Costi chilometrici: rettificate le tabelle ACI

---

Sono state rettificate le tabelle nazionali elaborate dall'ACI, relative ai costi chilometrici di esercizio delle autovetture e dei motocicli, necessarie ai fini della determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Con riferimento al fringe benefit 2020 per gli autoveicoli a benzina in produzione si stabilisce che gli importi pubblicati siano validi sino a giugno 2020 e dal 1° luglio per autoveicoli ibridi ed elettrici in produzione; il benefit deve essere valorizzato assumendo un valore convenzionale pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza di 15.000 chilometri.

*Agenzia delle Entrate, comunicato 4 febbraio 2020*

---

### Cessione di marchi non iscritti in bilancio

---

In caso di cessione di un marchio, le disposizioni riguardanti la rateizzazione della plusvalenza sono applicabili anche nella circostanza in cui il bene immateriale non sia mai figurato in bilancio in quanto non è stato sostenuto alcun costo per il suo acquisto o per la sua produzione. Per la determinazione della plusvalenza che potrà fruire della rateizzazione, il costo da porre a raffronto con il corrispettivo realizzato sarà zero, analogamente al caso in cui il bene risulta completamente ammortizzato.

*Agenzia Entrate, risposta a Interpello 4 febbraio 2020, n. 19*

---

### Bonus investimenti nel Mezzogiorno

---

In tema di credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nel caso di traslazione integrale o parziale degli investimenti originariamente programmati, la presentazione di una comunicazione di rettifica comporta la rideterminazione degli anni in cui il credito d'imposta è da considerarsi fruibile, con effetti indiretti sulle previsioni di spesa e i dati del consuntivo del bilancio dello Stato, ma senza incidere sul diritto alla fruizione del credito, che resta subordinato all'effettivo realizzo degli investimenti.

*Agenzia delle Entrate, risposta a Istanza di consulenza giuridica 3 febbraio 2020, n. 1*

---

### Bonus seggiolini antiabbandono obbligatori

---

Approvato il decreto che disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l'acquisto o del rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi

antiabbandono, obbligatori dal 6 marzo 2020. Per ottenere il contributo il richiedente, prima di procedere all'acquisto del dispositivo, dovrà registrarsi sulla piattaforma informatica accessibile a partire dal 20 febbraio 2020 e quindi presentare un'istanza direttamente sulla piattaforma o tramite il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il buono sarà spendibile, entro 30 giorni dall'emissione pena l'annullamento dello stesso, presso le strutture, gli esercenti e gli enti inseriti in un apposito elenco consultabile attraverso un'applicazione web.

*Min. Trasporti, decreto 28 gennaio 2020*

## LAVORO

---

### Riduzione del cuneo fiscale: "super bonus"

---

Approvato il decreto per la riduzione del cuneo fiscale dal 1° luglio 2020: la misura riguarda i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro ed è pari ad un massimo di 100 euro mensili per redditi lordi che non superano i 28.000 euro e decresce all'aumentare del reddito. Resta confermato l'obbligo per il sostituto d'imposta di procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora l'ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

*D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 (G.U. 5 febbraio 2020, n. 29)*

---

### Lavoro dipendente: arretrati da versare

---

Il sostituto d'imposta ha l'obbligo di assoggettare a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti da corrispondere per effetto di sentenza. Per questi redditi, gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute ossia facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

*Agenzia Entrate, risposta a interpello 5 febbraio 2020, n. 24*

---

### TFR al Fondo di Tesoreria: esclusa la portabilità

---

Le quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria soggiacciono al regime dell'indisponibilità, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR versato al Fondo di Tesoreria nei casi e nei limiti normativamente previsti.

*INPS, messaggio 4 febbraio 2020, n. 413*

---

### ZFU Genova: agevolazioni contributive 2020

---

Il versamento ridotto dei contributi è da effettuare con la presentazione del modello di pagamento F24, esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, compilato con codice tributo Z161.

*INPS, circ.4 febbraio 2020, n. 14*

---

### Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati

---

L'INPS illustra l'ambito di applicazione del D.M. 11 dicembre 2019, con cui sono state individuate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi

dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero.  
Le aziende che per il mese di gennaio 2020 hanno operato in difformità dalle istruzioni fornite dall'Istituto possono regolarizzare tali periodi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare in Uniemens.  
*INPS, circ. 4 febbraio 2020, n. 15*



## AGENDA

**Scadenze dal 13 al 27 febbraio 2020**

---

**Avvertenza** - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>FEBBRAIO 2020</b>	
<b>sabato 15</b>	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita ed annotazione	
<b>lunedì 17</b>	Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei rapporti finanziari	
	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento annuale imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	

	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
<b>martedì 25</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	